



ESTERO

**FINANZIAMENTI ED OPERAZIONI IN VALUTA A PRIVATI ED IMPRESE
FINANZIAMENTI IMPORT IN DIVISA E IN EURO (Edizione del 27/04/2021)****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

| | |
|--|--|
| Denominazione e Forma Giuridica: | Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. |
| Sede Legale: | 73052 Parabita (LE) VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5 |
| Sede amministrativa: | 73046 MATINO (LE) - VIA LUZZATTI, 8 |
| Capitale sociale al 31.12.2019: | 184.256.208,00 EUR |
| Codice Fiscale e Partita IVA: | 02848590754 |
| Indirizzo Internet: | www.bpp.it |
| Indirizzo email per assistenza Clienti: | digibank.customer@bpp.it |
| NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI: | 800 99 14 99 |
| Numero fax: | 0833/500198 |
| Numero telefono: | 0833/500111 |
| Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia: | 5218.3.0 |
| Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce: | 17148 |
| Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce: | 176926 |
| Gruppo Bancario di Appartenenza: | Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese |
| Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari: | 5262.1 |

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

| Descrizione | Valore |
|-------------|---|
| Descrizione | Il Finanziamento Import in divisa e in euro è l'operazione finalizzata al regolamento all'estero, per conto dell'importatore cliente, del prezzo dovuto per l'acquisto di beni e/o servizi. Il finanziamento import è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine; più precisamente la durata del finanziamento non supera i 180 giorni. |

PRINCIPALI RISCHI**Rischi specifici legati alla tipologia del contratto**

Variazione dei saggi d'interesse e dei cambi, determinate dalle fluttuazioni del mercato e dal "rischio paese", ovvero l'impossibilità a concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) - Legge 662/96

L'operazione di finanziamento di cui al presente foglio informativo, qualora richiesta da un soggetto appartenente alle PMI - Piccole Medie Imprese, queste ultime possono richiedere di accedere alla garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Il Fondo di garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità e interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e "l'imprenditore" predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune aree geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della Banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse considerata indispensabile dalla Banca per la concessione del finanziamento, l'impresa potrà esaminare con la Banca una eventuale diversa soluzione tecnica. Proprio per la sua natura di finanziamento rivolto a un determinato scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali è concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo dei finanziamenti o i requisiti dell'impresa, non necessariamente, per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In tali casi, la normativa o i contratti di finanziamento possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento. Si precisa infine che in caso di imprese individuali, il finanziamento oggetto dell'eventuale garanzia del Fondo, deve avere scopi esclusivamente connessi con l'attività di impresa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è stato effettuato considerando il Tasso massimo previsto per il finanziamento in divisa considerando un accordato di 10.000,00 Euro per un finanziamento a 6 mesi con spesa di 10,00 Euro per l'operazione, con commissione di accordato pari a 0,50% trimestrale (2,00% annua), quindi:

| | | |
|--|---|--|
| LINEA IN EURO | Accordato | 10.000,00 Euro |
| | Utilizzato | 5.000,00 Euro |
| | Tasso debitore nominale annuo | 12,00% variabile |
| | Aliquota commissione accordato | 0,50% trimestrale |
| | Importo spesa per operazione | 10,00 Euro |
| | Durata | 6 mesi |
| | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | 15,25 |
| | Rimborsato | 5.000,00 Euro (quota capitale) + 381,25 Euro (quota interessi) |
| LINEA IN DOLLARI | Accordato | 10.000,00 Euro |
| | Utilizzato | 10.000,00 USD al cambio, in data 24/09/2015, di 1,10 EUR/USD pari a 9090,91 Euro |
| | Tasso debitore nominale annuo | 12,00% variabile |
| | Aliquota commissione accordato | 0,50% trimestrale |
| | Importo spesa per operazione | 10,00 Euro |
| | Durata | 6 mesi |
| | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | 15,25 |
| | Ipotesi di apprezzamento del 20% della valuta alla data di rimborso del finanziamento | cambio di 0,88 EUR/USD |
| | Rimborsato in USD | 10.000,00 USD |
| | Rimborsato in EUR al cambio di 0,88 EUR/USD | 11.363,64 Euro (quota capitale) + 866,47 Euro (quota interessi) |
| TASSI | Tasso debitore nominale annuo finanziamento in divisa | Il tasso di interesse nominale annuo (T.A.N.) è composto dal parametro di riferimento Libor pari alla durata del finanziamento maggiorato di spread. Tasso massimo 12,00%. |
| | Tasso debitore nominale annuo finanziamento in euro | Il tasso di interesse nominale annuo (T.A.N.) è composto dal parametro di riferimento Euribor pari alla durata del finanziamento maggiorato di spread. Tasso massimo 12,00%. |
| | Tasso minimo | Il tasso applicato al contratto non sarà mai inferiore allo spread contrattualmente previsto nell'ipotesi in cui l'indice di riferimento dovesse assumere valore negativo. |
| ACCENSIONE FINANZIAMENTI IMPORT | IN DIVISA | |
| | Cambio | Valutario |
| | Valuta al beneficiario | 2 giorni lavorativi (valuta forex) |
| | Valuta addebito in c anticipi dec. interessi | Data contabile |
| | Spese | 10,00 Euro |
| | IN EURO | |
| | Tasso | Interbancario LIBOR più 12,00 punti |
| | Valuta al beneficiario | 1 giorno lavorativo (valuta forex) |
| | Valuta addebito in c anticipi dec. interessi | Data contabile |
| | Spese | 10,00 Euro |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| PROROGHE FINANZIAMENTI IMPORT | IN DIVISA | |
| | Tasso | Interbancario sulle eurodivise più 12,00 punti |
| | Spese | 10,00 Euro |
| | IN EURO | |
| | Valuta addebito-accredito in c/c | 2 giorni lavorativi (valuta forex) |
| | Spese | 10,00 Euro |
| TRASFORMAZIONI | Valuta addebito-accredito c/c | Data scadenza tasso |
| | Cambio | Valutario |
| | Spese | 10,00 Euro |
| ESTINZIONE | IN DIVISA | |
| | Valuta accredito-addebito | 2 giorni lavorativi (valuta forex) |
| | Cambio | Valutario |
| | Spese | 10,00 Euro |
| | IN EURO | |
| | Valuta accredito-addebito | 2 giorni lavorativi (valuta forex) |
| | Spese | 10,00 Euro |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bpp.it.

RECESSO, TEMPI MASSIMI CHIUSURA, RECLAMI

Recesso da parte del Cliente

In qualsiasi momento con comunicazione tramite lettera raccomandata, previo rimborso degli interessi e delle spese e degli accessori.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Chiusura effettiva del rapporto in caso di recesso richiesto dal Cliente: entro 5 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso a credito e a debito.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare il presente finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro il termine previsto per legge, tramite una richiesta scritta inviata:

- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE);
- a mezzo fax al numero 0833/500273;
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it;

Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro il termine previsto per legge, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**: per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e sul sito www.bpp.it ovvero:

- attivare il procedimento di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06-674821 - fax 06-67482250 - e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - **condizione di procedibilità** della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Maggiori indicazioni sono nella Guida ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" corredata dai vari moduli necessari per la presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.

**LEGENDA**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Arbitraggio | Operazione di negoziazione di una divisa contro una divisa per sfruttare la differenza di cambio o di tasso. |
| Divisa | Unità di misura monetaria diversa dall'Euro. |
| Forex | Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari. |
| Libor | L'abbreviazione Libor indica il "London Interbank Offered Rate (tasso interbancario lettera su Londra)", un tasso di riferimento per i mercati finanziari. Il tasso viene rilevato due volte al giorno, alle ore 7 e alle ore 15: può avere un riferimento ad una settimana, due settimane, un mese, due, tre o sei mesi. |
| Non residente | Persona fisica o giuridica che in base alla legge valutaria non è residente in Italia |
| Rischio di cambio | E' il rischio di realizzare minori utili, oppure perdite impreviste, per effetto per l'andamento sfavorevole dei rapporti di cambio tra le divise. |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annuo ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna aggiungere, ai sensi dell'art.2 della legge 108/1996 e del d.l. n. 70/2011, ai tassi medi rilevati, aumentati di un quarto, un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. |